



Comune di Centro Valle Intelvi

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Registro Deliberazioni del 13-12-2024

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tredecì** del mese di **dicembre** alle ore **18:10** nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **Pubblica** seduta di **Prima** convocazione.

Risultano:

Pozzi Mario	Presente
Prada Claudio	Presente
D'Ubaldo Lucia	Presente
Toretti Alessandro	Presente
Zanotta Giulio	Presente
Luraschi Monica	Presente
Puricelli Ettore	Presente
Cavalleri Leonardo Mario	Presente
Nicolò Erica	Presente
Pedrazzoli Lisa	Assente
Andreoli Gabriele	Presente
Alzeni Privato Luigi	Presente
Solida Marisa	Presente

PRESENTI: **12**

ASSENTI: **1**

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giampaolo Zarcone.

Il Sig. Privato Luigi Alzeni - Presidente del Consiglio - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2025

Il Segretario comunale illustra brevemente il punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge Regionale n. 30 del 11 dicembre 2017, i Comuni di San Fedele Intelvi, Castiglione d'Intelvi e Casasco d'Intelvi sono stati fusi in un unico comune denominato Centro Valle Intelvi, a far data dal primo gennaio 2018;

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss. mod. e int. che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 che ha riservato allo Stato l'intero gettito IMU ad aliquota standard dello 0,76% derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D;

Visto che dall'annualità 2020 è stata introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale; a prevedere questa nuova riforma della tassazione degli immobili è la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, prevedendo che, ad eccezione della TARI, venga abolita la IUC in quanto la TASI è eliminata e l'IMU è di nuovo modificata.

Dato atto che il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, e per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso).

Constatato che in generale sono confermate le vari disposizioni vigenti, compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente e come sancito dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Precisato che l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%) con possibilità di aumento in riferimento alle tariffe IMU in vigore dall'Ente;

Visto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con Decreto del Ministero dell'Interno;

Vista la propria deliberazione n. 2 in data 02.03.2019, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Regolamenti Comunali. Provvedimenti";

Vista la propria deliberazione n. 25 in data 18.07.2020, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Approvazione Regolamento IMU";

Rilevato che per i Comuni oggetto di fusione, l'art. 21, comma 2 ter del DL 50/2017 aveva già modificato la previsione contenuta nell'art. 1, comma 132, L. 56/2014, prevedendo la possibilità per tutti i Comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti, non oltre il quinto anno di esercizio finanziario del nuovo Comune;

Vista la propria deliberazione n. 47 in data 29.12.2021, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Approvazione aliquote e tariffe IMU per l'anno 2022", con la quale veniva deliberato di non avvalersi dall'anno 2022 della succitata facoltà, uniformando le relative aliquote IMU, per ciascuno dei territori degli enti preesistenti, nella misura così definita:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI

Fattispecie	Aliquota
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011	6,0 ‰
Aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	9,5 ‰
Aliquota per terreni agricoli	Esente
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	9,5 ‰ (di cui 7,6‰ quota stato e 1,9 ‰ quota comune)
Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili	9,5 ‰
Aliquota per immobili classificati nelle categorie catastali C1-C3 – C4	9,5 ‰
Aliquota per fabbricati rurali strumentali e c.d. fabbricati merce	Esenti

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, pari a € 200,00;

Ritenuto di confermare le aliquote e la detrazione anche per l'anno 2025;

Visto il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione; dal combinato disposto dei commi 756 e 757 appena richiamati, emerge, dunque, che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione, così come individuate dal predetto decreto.

Considerato che tale decreto richiamato dal medesimo comma 757 risulta essere atto necessario per consentire ai Comuni, in fase di redazione del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle finanze;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze in data 06.09.2024 pubblicato in G.U. n. 219 del 18.09.2024 che all'art. 2 stabilisce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto sopra richiamato, a decorrere dall'anno di imposta 2025;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- la Legge 27.12.2017, n. 205;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D. Lgs. 267/00, è stato acquisito, in merito al presente provvedimento, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario - Commercio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voto unanime

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2025 le seguenti aliquote e detrazione, confermando quelle dell'anno 2022, per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) come di seguito esposto, in attesa di eventuale approvazione del Decreto citato in premessa:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI

Fattispecie	Aliquota
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011	6,0 ‰
Aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	9,5 ‰
Aliquota per terreni agricoli	Esente
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	9,5 ‰ (di cui 7,6‰ quota stato e 1,9 ‰ quota comune)
Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili	9,5 ‰
Aliquota per immobili classificati nelle categorie catastali C1-C3 – C4	9,5 ‰
Aliquota per fabbricati rurali strumentali e c.d. fabbricati merce	Esenti

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, pari a € 200,00;

3. di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2025;
4. di dare atto che alla presente è allegato sotto la lettera A) il prospetto elaborato tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, che forma parte integrante del presente atto;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al Regolamento approvato;
6. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario - Commercio di provvedere agli atti conseguenti;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Privato Luigi Alzeni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giampaolo Zarcone

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-12-2024

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giampaolo Zarcone

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*